



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Finanziarie


REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0282565 22/04/2014 16,04

Mitt. : 5513 Direzione Generale per le risorse...

Dest. : CAPO DI GABINETTO

Classifica : B. Fascicolo : 30 del 2010



Al Capò di Gabinetto della Giunta Regionale

Agli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente

All'Autorità di Audit

Ai Capi Dipartimento

Ai Direttori Generali

Agli Uffici Speciali

Alle Unità Operative Dirigenziali per il tramite delle Direzioni Generali

LORO SEDI

Oggetto: Adempimenti fiscali a carico della Regione Campania – Gestione dati rilevanti ai fini della presentazione della dichiarazione annuale IRAP e delle dichiarazioni dei sostituti di imposta - Direttive operative.

PREMESSA

Come è noto la Regione Campania nello svolgimento delle proprie attività istituzionali riveste la qualifica di soggetto passivo di imposta ai fini IRAP e di sostituto di imposta ai fini IRPEF/IRES. Tale qualifica determina l'obbligo di versare somme all'Erario nel momento in cui si procede al pagamento di determinate tipologie di compensi (es. redditi di lavoro dipendente, compensi a professionisti anche di natura occasionale, contributi a soggetti privati ecc...).

Rientrano infatti tra gli obblighi fiscali a carico della Regione:

- il versamento dell'IRAP e delle ritenute fiscali alla fonte tramite modello di pagamento F24EP
- la compilazione e la trasmissione della dichiarazione annuale IRAP
- la compilazione e la trasmissione dei modelli 770 ordinario e semplificato quale dichiarazione del sostituto di imposta.

Il rispetto di tali obblighi va garantito entro inderogabili termini di legge ed il cui mancato rispetto dà luogo alla conseguente applicazione di specifiche sanzioni tributarie/amministrative.

Ciò detto e tenuto conto che è compito di questa Direzione Generale garantire il rispetto degli obblighi sopra specificati e che, nell'ambito dei procedimenti amministrativi fiscali, questa Direzione è mera destinataria di dati e notizie gestite da altre strutture ordinamentali della Regione dirigenziali con le presenti direttive si è ritenuto necessario organizzare la gestione dei dati fiscali/previdenziali e la loro trasmissione alla scrivente Direzione al fine di consentire

all'amministrazione regionale di adempiere in maniera tempestiva e corretta alla proprie obbligazioni tributarie.

Di seguito, pertanto, si forniscono dettagliate indicazioni alle quali sono invitati ad attenersi, in maniera scrupolosa tutti gli uffici regionali in indirizzo.

1. OBBLIGHI A CARICO DELLA REGIONE QUALE SOGGETTO PASSIVO IRAP

A norma dell'art. 10 bis comma 1 del DLgs n. 446/97 la base imponibile tassata ai fini IRAP è determinata distinguendo tre tipologie di reddito:

- a) Retribuzioni erogate al personale dipendente;
- b) Redditi assimilati a lavoro dipendente di cui all'art. 50 del DPR n. 917/86;
- c) Compensi erogati a titolo di attività per lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81 del medesimo decreto.

Pertanto ogniqualvolta viene disposta la liquidazione di una somma rientrante in una delle categorie di reddito sopra elencate ad uno o più soggetti percipienti, la struttura dirigenziale che ha emesso il relativo provvedimento di spesa è tenuta obbligatoriamente a riportare nello stesso le seguenti indicazioni:

- Tipologia di reddito (anche indicando esclusivamente la lettera relativa alla tipologia di reddito come sopra indicato);
- Ammontare imponibile erogato espresso al centesimo di euro distinto per tipologia di reddito;
- Aliquota applicata in termini percentuali;
- Importo dell'imposta IRAP distinti per tipologia di reddito;
- Regione beneficiaria per ogni tipologia di reddito (anche utilizzando il codice Regione secondo la classificazione reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo:
<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/F24+Codici+tributo+per+i+versamenti/Tabelle+dei+codici+tributo+e+altri+codici+per+il+modello+F24/Tabella+T0+codici+delle+Regioni+e+delle+Province+autonome>).

2. OBBLIGHI A CARICO DELLA REGIONE QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA PER LE IMPOSTE SUI REDDITI

Come disposto dal titolo III del DPR n. 600/73 la Regione, quale sostituto di imposta, è obbligata a trattenere e riversare all'Esercizio una somma a titolo di ritenuta alla fonte per le imposte sui redditi e relative addizionali, quando dovute, all'atto del pagamento di somme, a titolo esemplificativo, corrisposte a titolo di:

- Redditi per lavoro dipendente o assimilati a lavoro dipendente;
- Redditi per lavoro autonomo di cui all'art. 53 del DPR n. 917/86 o redditi diversi di cui al successivo art. 67, comma 1, cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del DPR n. 600/73 e dell'art. 33, comma 4, del DPR n. 42/88;
- Somme liquidate a titolo di contributo alle imprese da assoggettare a ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'art. 28 del DPR n. 600/73;
- Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all'art. 21, comma 15, della legge 449/1997 così come modificato dall'art. 15, comma 2, del DL n. 78/2009.

Anche in questi casi, ogniqualvolta viene disposta la liquidazione di una somma rientrante in una delle categorie sopra elencate ad uno o più soggetti percipienti, la struttura che ha emesso il relativo provvedimento di spesa è tenuta a riportare nello stesso obbligatoriamente le indicazioni seguenti:

- dati anagrafici completi del soggetto percipiente (codice fiscale – Cognome e nome ovvero denominazione per i soggetti aventi personalità giuridica – data di nascita – Comune e provincia di nascita – Comune e provincia di domicilio fiscale – indirizzo completo del numero civico);
- tipologia di reddito (indicando esclusivamente la lettera relativa alla tipologia di reddito con riferimento alla causale del pagamento riportata nelle istruzioni al modello 770 semplificato reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo:
<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/ntsi/strumenti/modelli/modelli+di+dichiarazione/modelli+770/indice+modelli+770>);
- importo soggetto a ritenuta;
- aliquota applicata per la determinazione della ritenuta;
- ammontare della ritenuta da trattenere;

e, nei casi previsti, in relazione al soggetto percipiente ed alla tipologia di somma pagata le ulteriori seguenti indicazioni;

- dati anagrafici del *de cuius* nell'ipotesi di pagamento effettuato a favore degli eredi del soggetto creditore;
- altre somme non soggette a ritenuta;
- contributo integrativo destinato alle Casse professionali;
- I.V.A.
- Contributo previdenziale a carico della Regione per prestazioni occasionali per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS;
- Contributo previdenziale a carico del percipiente per prestazioni occasionali per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS.

Le strutture dirigenziali che dispongono provvedimenti di liquidazione di redditi da lavoro dipendente e/o assimilati sono altresì obbligate a trasmettere, a questa Direzione Generale UOD "Fiscaltà passiva", entro il 31 gennaio gli eventuali ulteriori dati necessari per la compilazione delle certificazioni di cui all'art. 4, commi 6 ter e 6 quater del DPR n. 322/98 e per la compilazione dei modelli 770 e non specificatamente riportati nel relativo provvedimento di liquidazione (es. detrazione per lavoro dipendente e familiari a carico, dati da indicare ai fini previdenziali ecc.). In tal caso occorre far riferimento ai dati richiesti con le istruzioni ai modelli 770 annualmente approvati dall'Agenzia delle Entrate.

In deroga a quanto sopra, tale obbligo non sussiste per le strutture dirigenziali che trasmettono i dati, fiscali e previdenziali, **relativamente ai redditi per lavoro dipendente o assimilati**, per la presentazione dei modelli di pagamento F24EP, in formato elettronico secondo modalità già in uso, ovvero da concordare con la UOD Fiscaltà Passiva di questa Direzione Generale. Permane, inoltre, a carico della suddette strutture dirigenziali l'obbligo di predisporre le certificazioni di cui all'art. 4, commi 6 ter e 6 quater del DPR n. 322/98 e di trasmettere in formato elettronico, secondo il tracciato ministeriale entro il 31 maggio di ogni anno, i dati rilevanti ai fini della corretta compilazione dei relativi modelli 770.

Resta inteso che in tali casi la Direzione Generale delle Risorse Finanziarie non sarà responsabile per errori e/o omissioni di dati nei files trasmessi da altre strutture dirigenziali.

3. SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Ai sensi del comma 15 dell'art. 21 della legge n. 449/97 le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste dal titolo III del DPR n. 600/73 si applicano anche nel caso in cui il pagamento è eseguito per effetto di pignoramento presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione se il credito è riferito a somme per le quali deve essere operata la ritenuta. I terzi creditori in tal caso assumono la qualifica di sostituti di imposta e va applicata una ritenuta di acconto nella misura del 20%. In tal caso la Regione può assumere la qualifica di soggetto erogatore della somma ovvero di debitore principale.

Regione che assume la qualifica di soggetto erogatore delle somme:

Ogniqualvolta la Regione riveste la qualifica di terzo erogatore in una procedura di pignoramento presso terzi la struttura dirigenziale che dispone la **liquidazione** della somma assoggetta a pignoramento dovrà indicare obbligatoriamente nel provvedimento i seguenti dati:

- codice fiscale del creditore pignoratizio;
- codice fiscale del debitore principale;
- la somma erogata;
- l'ammontare della ritenuta operata (in caso di mancata applicazione della ritenuta nel provvedimento dovrà essere esplicitamente evidenziato che trattasi di somma non assoggettabile a ritenuta alla fonte ai sensi del titolo III del DPR n. 600/73).

Regione che assume la qualifica di debitore principale:

Nei casi in cui la Regione sia debitore principale di una somma pignorata presso terzi (il che avviene di consueto presso il Tesoriere Regionale) la scrivente Direzione Regionale dovrà gestire i seguenti dati ai fini della compilazione del relativo riquadro del modello 770:

- codice fiscale del creditore pignoratizio;
- somma erogata;
- natura della somma oggetto del debito indicando la codifica riportata nelle istruzioni al modello 770 semplificato reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo:
<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/insi/strumenti/modelli/modelli+di+dichiarazione/modelli+770/indice+modelli+770>.

Una volta ricevuta da questa Direzione Generale la prevista comunicazione dell'avvenuto pagamento di

somme da parte dei terzi pignorati la stessa sarà trasmessa, eventualmente anche in formato elettronico, al competente ufficio speciale Avvocatura cui spetta il compito, quale tenutario del fascicolo della procedura, di individuare la natura delle somme oggetto del debito come sopra specificato. L'Ufficio speciale Avvocatura è tenuto a sua volta a restituire le informazioni mancanti alla UOD "Fiscaltà passiva" di questa Direzione Generale entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

4. VERSAMENTI TRAMITE MODELLO F24EP

Il pagamento delle imposte IRAP ovvero delle somme trattenute nella qualità di sostituto di imposta deve avvenire, obbligatoriamente, attraverso la trasmissione telematica dei modelli F24EP. Alla UOD Fiscaltà Passiva di questa Direzione Generale è demandato il compito di compilare e trasmettere i modelli F24EP in relazione alle somme ed ai dati indicati nei relativi provvedimenti di liquidazione della spesa con esclusivo riferimento a quelli che contengano tutti i dati obbligatori indicati nei precedenti paragrafi.

La mancanza dei dati fiscali correlati alle somme da versare infatti, pur permettendo eventualmente il pagamento del relativo modello F24EP, non permetterebbe comunque l'espletamento delle attività successive, ragion per cui la Direzione Regionale per le Risorse Finanziarie non darà seguito ai provvedimenti di liquidazione della spesa fino a quando non verranno acquisite tutte le informazioni fiscali obbligatorie, evitando così di incorrere in ritardi e/o omissioni nell'espletamento degli obblighi a suo carico.

5. TRASMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI ALLA DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Tenuto conto delle finalità e degli obblighi riportati nella presente nota, si dispone pertanto che il provvedimento che prevede la liquidazione di somme soggette a ritenuta fiscale ovvero di somme da versare a titolo di imposta IRAP deve essere inviato obbligatoriamente oltre che alla UOD 55-13-04 "Gestione delle spese regionali" anche alla UOD 55-13-12 "Fiscaltà Passiva" della scrivente Direzione Generale.

Nel rappresentare che rientrano tra le competenze di questa Direzione Generale, in ossequio ai principi e alle procedure di contabilità pubblica, i controlli e i riscontri amministrativi contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, si ribadisce che l'assenza anche di uno solo degli elementi fiscali sopra individuati rende il provvedimento di spesa non eseguibile. La mancata esecuzione di esso per assenza degli elementi richiesti con la presente nota è, di conseguenza, ascrivibile esclusivamente alla responsabilità amministrativo-contabile della struttura che lo ha adottato.

Di seguito si forniscono i recapiti per qualsiasi ulteriore chiarimento

Dr. Aurelio Vaccher 0817968559

Dr. Mario Ruggiero 0817968619

Rag. Gerardo Paesano 0817968826

e-mail: f24ep@maildip.regione.campania.it

Il Dirigente della UOD 12
Dr. Aurelio Vaccher

Il Dirigente di Staff
dr.ssa Antonietta Mastrocola

Il Direttore Generale
Dr. Bruno Rosati